

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

Categoria I

- a) latte trattato termicamente ⁽¹⁾;
- b) latte trattato termicamente al cacao, addizionato di succo di frutta ⁽²⁾ o aromatizzato, contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenente al massimo il 7 % di zucchero aggiunto ⁽³⁾ e/o di miele;
- c) prodotti a base di latte fermentato, anche addizionati di succo di frutta ⁽²⁾ o aromatizzati, contenenti almeno il 90 % in peso di latte di cui alla lettera a) e contenenti al massimo il 7 % di zucchero ⁽³⁾ aggiunto e/o di miele.

Categoria II

Prodotti a base di latte, anche fermentato, anche aromatizzati, addizionati di frutta ⁽⁴⁾, contenenti almeno il 75 % in peso di latte di cui alla categoria I, lettera a), e contenenti al massimo il 7 % di zucchero aggiunto ⁽³⁾ e/o di miele.

Categoria III

Formaggi freschi e formaggi fusi, contenenti al massimo il 10 % di ingredienti non lattici ⁽⁶⁾.

Categoria IV

Formaggi "Grana padano" e "Parmigiano Reggiano".

Categoria V

Formaggi, contenenti al massimo il 10 % di ingredienti non lattici, non compresi nelle categorie III e IV ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Compresa le bevande a base di latte senza lattosio.

⁽²⁾ L'aggiunta di succo di frutta è effettuata in conformità della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

⁽³⁾ Ai fini della presente categoria, per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Nei prodotti della presente categoria, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

⁽⁴⁾ Ai fini della presente categoria, i prodotti a base di latte addizionati di frutta contengono sempre frutta, polpa di frutta, purea di frutta o succo di frutta. Ai fini della presente categoria, per frutta si intendono i prodotti elencati nel capitolo 8 della nomenclatura combinata. L'aggiunta di succo di frutta, polpa di frutta e purea di frutta è effettuata in conformità della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

⁽⁵⁾ Ai fini della presente categoria, per zucchero si intendono i prodotti dei codici NC 1701 e 1702. Lo zucchero addizionato alla frutta è compreso nel 7 % massimo di zucchero aggiunto. Nei prodotti della presente categoria, gli edulcoranti sono utilizzati in conformità della direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

⁽⁶⁾ I prodotti di questa categoria sono conformi ai requisiti di cui all'allegato XII, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»

